



TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO D' ISTITUTO SEZIONE: PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

VIOLAZIONE. SANZIONE. PROCEDURA E ORGANI COMPETENTI.

Nella tabella sottostante sono indicati i principali tipi di violazione, le sanzioni, i provvedimenti e gli organi competenti alla loro irrogazione

INFRAZIONE	SANZIONE	PROCEDURA E ORGANI COMPETENTI
Uso non autorizzato del telefono cellulare in classe (chiamate, sms, chat, giochi)	Richiamo verbale e annotazione sul libretto personale	Ascolto motivazioni dello studente/ssa da parte del Docente che ha rilevato l'infrazione e comminazione della sanzione
	In caso di reiterazione Ammonizione scritta Intervento Educativo	Ascolto motivazioni dello studente/ssa da parte del Docente che ha rilevato l'infrazione e comunicazione al coordinatore di classe Ammonizione scritta da parte del Coordinatore di classe - Convocazione della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale
Utilizzo smartphone e dispositivi elettronici a scuola: riprese video non autorizzate all'interno della scuola che violano il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà personale altrui (diffusione non autorizzata di immagini, filmati, registrazioni di suoni e dati altrui, ect) (D.M. del 30/11/07 n. 104).	Ammonizione scritta Intervento Educativo	Relazione scritta dell'accaduto da parte di chi rileva l'infrazione Deferimento al Dirigente Scolastico - Ascolto motivazioni dello studente/ssa e convocazione della famiglia per colloquio - ammonizione da parte de D.S. Se il fatto costituisce reato è prevista la segnalazione alle autorità competenti
	In caso di reiterazione Sospensione fino a 5 giorni Intervento Educativo	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico — convocazione C. di classe – ascolto delle motivazioni dello studente/ssa – acquisizione eventuali memorie scritte - discussione e proposta – delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e/o allo studente/ssa Se il fatto costituisce reato è prevista la segnalazione alle autorità



		competenti
Atti di bullismo/cyberbullismo di lieve/media entità	Sospensione fino a 5 giorni Intervento Educativo	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico — convocazione C. di classe – ascolto delle motivazioni dello studente/ssa – acquisizione eventuali memorie scritte - discussione e proposta – delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e/o allo studente/ssa Se il fatto costituisce reato è prevista la segnalazione alle autorità competenti
	In caso di reiterazione Sospensione da 5 a 10 giorni Intervento Educativo	
Gravi atti di bullismo/cyberbullismo	Sospensione da 5 a 15 giorni di sospensione Intervento Educativo	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico — convocazione C. di classe – ascolto delle motivazioni dello studente/ssa – acquisizione eventuali memorie scritte - discussione e proposta – delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e/o allo studente/ssa Segnalazione alle autorità competenti
	In caso di reiterazione Sospensione da 16-30 giorni di sospensione Intervento Educativo	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico — convocazione C. d'Istituto – ascolto delle motivazioni dello studente/ssa – acquisizione eventuali memorie scritte - discussione e proposta – delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione allo studente/ssa e/o ai genitori e consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica. Segnalazione alle autorità competenti



Atti di violenza organizzata o gravità tali da generare un forte allarme sociale	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Intervento educativo	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico — convocazione C. d'Istituto – ascolto delle motivazioni dello studente/ssa – acquisizione eventuali memorie scritte - discussione e proposta – delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e/o allo studente/ssa e consegna del provvedimento medesimo
	In caso di reiterazione Non ammissione allo scrutinio finale /o all'esame di Stato Intervento educativo	Segnalazione alle autorità competenti

Le infrazioni di cui sopra si intendono riferite anche ad eventuali comportamenti tenuti in occasione di uscite didattiche, visite di istruzione, scambi ed attività laboratoriali esterne, sia in Italia che all'estero.

La responsabilità disciplinare è personale.

Tutte le sanzioni sono pubbliche, motivate e adottate secondo criteri di efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 249/98 come modificato dal DPR n235/07 e dell'art. 1 co. 1 della L. n. 241/90.

Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello



studente/ssa, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; allo studente/ssa è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica

La coesistenza di più infrazioni e/o la presenza di circostanze aggravanti possono comportare l'applicazione di un provvedimento di livello superiore, mentre la presenza di circostanze attenuanti può comportare l'applicazione di un provvedimento di livello inferiore.

Per esempio possono costituire specifiche circostanze aggravanti l'abitudine del comportamento illecito e una motivazione di carattere razzista o di intolleranza verso qualunque diversità.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione delle proprie opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità e del rispetto altrui.

Tutti i provvedimenti disciplinari hanno una funzione prevalentemente rieducativa e si propongono di far acquisire agli studenti la consapevolezza dei propri comportamenti devianti e la capacità di correggerli, educandoli ad interagire correttamente con gli altri sia all'interno che all'esterno della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari notificati ai destinatari secondo la normativa vigente (art. 3 co. 4 della L. 241/90 e successive modifiche) devono indicare il termine e l'autorità cui è possibile presentare ricorso.

In tutti i casi in cui sia necessario comminare una sanzione il Consiglio di classe insieme alla famiglia e, ove necessario, ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo dello studente/ssa, volto a permetterne l'inclusione, la responsabilizzazione e il reintegro, nella comunità scolastica.

Le sospensioni che prevedono allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico e/o con esclusione dallo scrutinio finale possono essere irrogate, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dei commi 4 e 5, art. 7, del presente regolamento, solamente qualora risultino non esperibili interventi per un proficuo reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l'anno in corso.

In tutti i casi di allontanamento in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente/ssa è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.